



Assicurazioni

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei **Natanti** a motore e altri rischi

**Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa
comprensiva del Glossario e le Condizioni di assicurazione deve essere
consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa**

HDI Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Talanx)

Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

NATANTI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento aggiornato a giugno 2012

INDICE

NATANTI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE 1

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE _____ pag. 3

SEZIONE 2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE
PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE _____ pag. 8

SEZIONE 3

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DIVERSI _____ pag. 12

SEZIONE 4

CONDIZIONI AGGIUNTIVE E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE _____ pag. 16

SEZIONE 5

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER GLI
INFORTUNI DEL CONDUCENTE _____ pag. 19

SEZIONE 6

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO _____ pag. 24

SEZIONE 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1.1 – Determinazione del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e sue variazioni successive

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza, con riferimento al natante, al suo utilizzo, al proprietario di quest'ultimo (locatario nel caso dei contratti di leasing), al frazionamento del premio e, per la garanzia di responsabilità civile della circolazione, ai dati contenuti nell'attestazione dello stato del rischio ed alle eventuali condizioni aggiuntive e particolari richiamate. I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare **la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).**

Qualora nel corso del contratto avvengano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società indicando gli estremi della variazione stessa (artt. 1897 e 1898 del Codice Civile). Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare **la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).** **Qualora nei suddetti casi sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.**

1.2 – Decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 - o dall'ora espressamente indicata sulla scheda di polizza - del giorno di decorrenza indicato sulla scheda di polizza se il premio è stato pagato entro la data e l'ora di decorrenza indicati sulla scheda di polizza.

Se il premio viene pagato in data successiva a quella di decorrenza indicata sulla scheda di polizza, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga le eventuali rate successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

1.3 – Pagamento del premio

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore all'anno (temporanei), è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, autorizzata a rilasciare quietanza di pagamento e, per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, il certificato, il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

Il pagamento del premio va effettuato nei seguenti termini:

- il premio annuale o la prima rata di premio, al momento della consegna della polizza;
- le rate successive, alle previste scadenze, dietro il rilascio di quietanze emesse dalla

Società, sulle quali devono essere indicate la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

1.4 – Durata del contratto

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i propri effetti fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza, salvo che una delle parti, prima della scadenza stessa, comunichi all'altra, almeno quindici giorni prima della scadenza, di non voler proseguire il rapporto assicurativo alle condizioni in corso.

Tale ulteriore copertura di 15 giorni cessa comunque nel momento in cui venga stipulato per lo stesso natante un nuovo contratto con altra compagnia.

1.5 – Prosecuzione del rapporto assicurativo

Fermo quanto previsto al precedente art. 1.4 "Durata del contratto", qualora entro il 15° giorno successivo alla data di scadenza della polizza il Contraente provveda al pagamento del premio nella misura prevista dalla tariffa ed alle condizioni vigenti a quella data, il rapporto assicurativo prosegue, senza soluzione di continuità per una ulteriore annualità. Le parti, alla scadenza contrattuale e prima che sia pagato il premio, hanno comunque il diritto di richiedere la sottoscrizione di una nuova polizza.

1.6 – Cessazione di rischio per trasferimento di proprietà, distruzione, demolizione, esportazione definitiva all'estero del natante assicurato

In caso di cessazione del rischio per vendita, conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva all'estero del natante, **il Contraente o l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società.**

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- qualora sia presente la garanzia di responsabilità civile per la circolazione, **il certificato e il contrassegno** relativi al natante per cui è cessato il rischio;
- **adeguata documentazione probatoria valida ai sensi di legge.**

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro natante

Qualora il Contraente chieda che il contratto stipulato per il natante venduto, distrutto, demolito o esportato, sia reso valido per altro natante, la Società provvederà all'assicurazione dello stesso, mediante sostituzione di contratto, previo eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della tariffa:

- in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia di responsabilità civile della circolazione;
- in vigore al momento della sostituzione, per le altre garanzie.

La sostituzione con altro natante può essere effettuata purché il proprietario o il locatario, in caso di contratti di leasing, del natante per il quale è cessato il rischio e del natante da assicurare coincidano. E' fatta eccezione, e quindi il proprietario o locatario può essere diverso, nei seguenti casi:

- ✓ il proprietario del natante da assicurare è il coniuge, in regime di comunione legale di beni, del proprietario del natante per cui è cessato il rischio;
- ✓ il proprietario del natante da assicurare è uno dei precedenti comproprietari del natante per cui è cessato il rischio.

√ Il proprietario del natante da assicurare è, nel caso di società di persone, un socio della società proprietaria del natante per cui è cessato il rischio e viceversa.

Se è richiesta, per il nuovo natante, la garanzia di responsabilità civile per la circolazione, la Società rilascia il certificato ed il contrassegno.

Le disposizioni sopra riportate si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del natante in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore. **Se l'incarico in conto vendita non va a buon fine e l'Assicurato rientra in possesso del natante, per quest'ultimo deve essere stipulato un nuovo contratto.**

b) Risoluzione del contratto

In assenza di assicurazione di altro natante, la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, per giorno di garanzia residua dalla **data dell'effettiva vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva**, al netto delle imposte e, se presente la garanzia di responsabilità civile per la circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. **Per i contratti di durata inferiore all'anno, (polizze temporanee) la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Le disposizioni sopra riportate si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del natante in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore. **Se l'incarico in conto vendita non va a buon fine e l'Assicurato rientra in possesso del natante, per quest'ultimo deve essere stipulato un nuovo contratto.**

c) Cessione del contratto (valido solo nel caso di trasferimento di proprietà)

Nel caso di trasferimento di proprietà del natante assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione **il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società**, che, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice.

Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi fino al momento della comunicazione del trasferimento alla Società.

Non sono ammesse sospensioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del natante assicurato, ogni altra variazione comporta la stipulazione di un nuovo contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e **per l'assicurazione dello stesso natante, il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto con la Società.**

La Società, se presente la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, rilascia i nuovi certificato di assicurazione e contrassegno di assicurazione intestati al cessionario. **La Società, alla scadenza della polizza, non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.**

1.7 – Risoluzione consensuale del contratto prima della scadenza annuale

A condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, **entro 30 giorni dalla data di effetto del contratto o del rinnovo annuale dello stesso**, il Contraente, in accordo con la Società, può risolvere il contratto prima della scadenza annuale e ricevere in restituzione il premio pagato e non usufruito al netto delle imposte e, se presente la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale che per

legge restano a carico del Contraente, a condizione che nel periodo di validità del contratto non abbia avuto sinistri di alcun tipo.

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società la sua volontà di risolvere il contratto, dichiarando in forma scritta l'assenza di sinistri e facendosi carico di eventuali richieste di terzi. ***Nel caso si sia verificato un sinistro, la risoluzione del contratto non è applicabile e, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente.***

Contestualmente alla risoluzione del contratto ***il Contraente deve restituire alla Società la polizza e, se presente la garanzia di responsabilità civile per la circolazione, il certificato di assicurazione ed il contrassegno*** e la Società provvederà al rimborso del premio pagato e non usufruito al netto delle imposte e, se presente la garanzia responsabilità civile della circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Qualora la comunicazione dell'intenzione di risolvere il contratto e la contestuale consegna della polizza e, se presente la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, del certificato di assicurazione e del contrassegno non avvenga presso la sede dell'Agenzia che ha in gestione il contratto, ma avvenga tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, faranno fede le date dei timbri postali.

1.8 – Risoluzione del contratto per furto

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del natante, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Il Contraente o l'Assicurato deve darne notizia alla Società fornendo, all'Agenzia cui è assegnato il contratto, copia della denuncia all'Autorità competente, e restituendo, se in suo possesso il certificato ed il contrassegno.

La Società restituisce, ***dal momento della consegna della copia della denuncia***, la parte di premio, relativa alla garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, per giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

La Società, inoltre, restituisce, ***dal momento della consegna della copia della denuncia***, la parte di premio, relativa alle altre eventuali garanzie presenti in polizza, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, ***con l'esclusione del premio relativo alle garanzie incendio e furto. Per i contratti di durata inferiore all'anno (polizze temporanee) la Società non procede al rimborso della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.***

1.9 – Sospensione in corso di contratto

Per il presente contratto non è prevista la sospensione della garanzia in corso di annualità assicurativa.

1.10 – Modalità e obblighi per la denuncia dei sinistri

Per la denuncia dei sinistri si rimanda a quanto previsto alla Sezione 6 "Cosa fare in caso di sinistro".

1.11 – Modifiche dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

1.12 – Imposte e tasse

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

1.13 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

SEZIONE 2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI NATANTI A MOTORE

2.1 – Oggetto dell'assicurazione (Quello che assicuriamo)

La Società assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i massimali concordati indicati in polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni per lesioni personali **involontariamente** causati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante assicurato indicato in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. **Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.**

La garanzia è prestata nella forma e secondo le modalità precisate nelle "Condizioni particolari" eventualmente richiamate in polizza.

Estensioni gratuite alla garanzia di Responsabilità Civile della circolazione

Trattasi di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria; le garanzie sono prestate in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati sulla polizza **i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e**, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

La garanzia, quindi, opera anche per:

- 1) la Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati a cose di terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante da diporto e ad uso privato e – se richiamata la Condizione Aggiuntiva "DA – Danni a cose di animali di terzi, anche trasportati, causati da natanti adibiti al trasporto pubblico di persone" – ad uso pubblico, descritto in polizza;
- 2) la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante in acque private non equiparate a quelle di uso pubblico;
- 3) la Responsabilità Civile per danni involontariamente causati a terzi dal natante da diporto e ad uso privato in conseguenza delle operazioni di alaggio (manovra per portare il natante all'asciutto), varo (manovra per portare il natante in acqua), trasporto e giacenza sulla terraferma;
- 4) per l'estensione di cui al precedente numero 3), la copertura è prestata per i danni causati a terzi direttamente dal natante da diporto e ad uso privato trasportato, nelle ipotesi non riconducibili alla responsabilità civile per la circolazione.
- 5) la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del natante per i danni **involontariamente** cagionati a terzi durante la navigazione o giacenza in acqua, **esclusi i danni al natante stesso, fino alla concorrenza di Euro 260.000,00 per sinistro;**
- 6) per i danni provocati durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua relativamente agli hovercraft (aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica).

La Società, inoltre, assicura, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati

nelle "Condizioni aggiuntive", in quanto siano espressamente richiamate. **In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive".**

2.2 – Soggetti esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione, ai sensi dell'articolo 129 della Legge, **non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del sinistro del natante assicurato;** in questo caso, inoltre, **l'assicurazione non copre i danni alle cose, subiti dai seguenti soggetti:**

- 1) **il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di contratti di leasing;**
- 2) **il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provveda al loro mantenimento;**
- 3) **ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).**

2.3 – Esclusioni e rivalsa (Quello che non assicuriamo)

La Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.

la Società eserciterà il diritto di rivalsa:

- a) **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- b) **nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;**
- c) **nel caso di natante condotto guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, in violazione delle disposizioni vigenti;**
- d) **nel caso di natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;**
- e) **nel caso di natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992, n. 566), se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- f) **limitatamente ai danni provocati a terra, causati:**
 - **ai dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato addetti al servizio del natante;**
 - **alle cose che l'assicurato detiene a qualsiasi titolo;**
 - **alle cose lasciate a bordo da ospiti o addetti al servizio del natante;**
 - **al mezzo, ed alle cose che si trovano sul medesimo, che effettua l'alaggio, il varo e/o la movimentazione del natante, nonché i danni da circolazione rientranti nell'ambito della Legge;**
 - **dalla caduta del natante trasportato;**
- g) **nel caso di natante con targa in prova se, al momento del sinistro, la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;**
- h) **quando il natante, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla navigazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore;**

- i) *per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.*

Sono altresì esclusi, nel caso di assicurazione della responsabilità civile dei trasportati, i danni causati a terzi durante la partecipazione dei trasportati alle manovre del natante o alla conduzione dello stesso nonché quelli causati al natante assicurato.

2.4 – Limiti della navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne italiane e dei paesi Europei.

2.5 – Sostituzione del certificato e del contrassegno

La Società rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui essi siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti. La Società, nel caso di deterioramento, vi provvederà **previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio di premio.**

Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione **il Contraente deve fornire alla Società la denuncia del fatto alla competente autorità, oppure una dichiarazione (autocertificazione) circa l'evento accaduto.**

2.6 – Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società trasmette al Contraente della polizza, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione sullo stato del rischio.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto.

L'attestazione dello stato del rischio contiene:

- la denominazione della Società;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Contraente;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Proprietario / Intestatario al P.R.A. del natante assicurato;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni (anche se il rischio, nel corso del quinquennio in parola, sia stato assicurato presso imprese diverse) e, a far data dalle polizze in scadenza dal mese di settembre 2008, il numero dei sinistri pagati con responsabilità principale ed il numero dei sinistri pagati con responsabilità paritaria, questi ultimi con l'indicazione della percentuale di responsabilità (in base a quanto stabilito dal provvedimento ISVAP n. 2590 del 8 febbraio 2008);
- il numero e l'importo delle eventuali franchigie non pagate se la tariffa prevede questa formula in caso di sinistro;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del natante per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

La Società rilascia, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, un duplicato dell'attestazione dello stato del rischio, relativo agli ultimi cinque anni di contratto, purché siano stati conclusi i rispettivi periodi di osservazione:

- al Contraente;
- al proprietario del natante, se persona diversa dal Contraente;
- all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di leasing;
- all'utilizzatore del natante in occasione della scadenza di un contratto di leasing o noleggio a lungo termine di durata non inferiore a dodici mesi.

La Società rilascia al Contraente, in caso di cessazione del rischio per furto del natante, vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva all'estero, se il periodo di osservazione risulta concluso, l'attestazione relativa all'annualità in corso.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione è rilasciata dalla Compagnia delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- ***sospensione di garanzia nel corso del contratto, senza che sia avvenuta la riattivazione della polizza;***
- ***contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno (temporanei);***
- ***contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;***
- ***contratti con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;***
- ***contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, se non ancora concluso il periodo di osservazione;***
- ***cessione del contratto per alienazione del natante assicurato.***

L'attestazione sullo stato del rischio ha validità cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del contratto.

2.7 – Gestione delle vertenze

La Società assume, nei casi di inapplicabilità della procedura di cui all'art. 149 della Legge, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha facoltà altresì di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio.

La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivante dalla mancata comparizione del medesimo.

SEZIONE 3

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DIVERSI

3.1 – Oggetto dell'assicurazione (Quello che assicuriamo)

L'assicurazione è prestata *nei limiti precisati in polizza, od eventualmente indicati nelle singole garanzie*, per il natante ivi descritto e per le seguenti garanzie che siano espressamente indicate sulla scheda di polizza, fermo quanto previsto al successivo art. 3.2 "Esclusioni".

L'assicurazione vale anche per gli accessori di serie e non di serie e gli optional, il valore dei quali deve essere compreso nella somma assicurata, stabilmente installati sul natante.

3.1.1 Incendio – La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal natante descritto in polizza in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dell'azione del fulmine, esplosione o di scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del natante stesso ed esplosione del gas destinato ad uso domestico.

3.1.2 Furto e rapina totale – La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati in conseguenza di sottrazione integrale a seguito di furto o rapina del natante descritto in polizza.

La garanzia è valida a condizione che, quando il natante sia lasciato incustodito, venga privato dell'eventuale chiave di avviamento e, se dotato di antifurto, questo sia stato messo in funzione.

Qualora emerga che il sinistro è avvenuto a seguito di *furto delle chiavi con destrezza o all'interno dell'abitazione* di chiunque ne detenga legittimamente il possesso, la Società liquiderà il danno *con uno scoperto del 20%, salvo il maggior scoperto eventualmente previsto in polizza.*

3.2 – Esclusioni (Quello che non assicuriamo)

3.2.1 Esclusioni generali relative a tutte le garanzie

L'assicurazione non copre i danni:

- a) *verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni;*
- b) *verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche e terremoti;*
- c) *verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trasmutazioni del nucleo dell'atomo;*
- d) *cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del natante assicurato;*
- e) *qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera d);*
- f) *verificatisi durante la partecipazione del natante a gare o competizioni sportive e re-*

lative prove e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara ed allenamenti;

- g) arrecati al natante allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di qualsiasi oggetto non garantito dal presente contratto;*
- h) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo, pirateria e sabotaggio;*
- i) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve;*
- l) derivanti dall'uso del natante per contrabbando o pesca non consentita;*
- m) se non sono adottate, durante la giacenza temporanea o quella stagionale per disarmo in acqua o a terra o durante gli spostamenti a terra, idonee misure di sicurezza.*

3.2.2 Esclusioni specifiche relative alla garanzia Incendio (art. 3.1.1)

Oltre a quanto previsto all'art. 3.2.1, l'assicurazione non copre i danni causati da:

- a) semplici bruciature verificatesi in assenza di incendio (ad esempio: fenomeno elettrico, danni da calore ecc);*
- b) incendio derivante da collisione con altro natante, con persone od animali;*
- c) incendio derivante da caduta di oggetti e materiali, ed in genere da urto contro ostacoli fissi e mobili o contro oggetti di qualsiasi tipo.*

3.2.3 Esclusioni specifiche relative alla garanzia Furto e Rapina Totale (art. 3.1.2)

Oltre a quanto previsto all'art. 3.2.1, l'assicurazione non copre i danni:

- a) arrecati al natante nel tentativo di commettere il furto o la rapina;*
- b) derivanti da appropriazione indebita del natante.*

3.3 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne italiane e dei paesi Europei.

3.4 – Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del natante al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro quando il natante non è economicamente riparabile; l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

a) Perdita totale del natante

In caso di sinistro che causi la perdita totale del natante, la Società, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, determina l'indennizzo in base al valore di mercato dello stesso, degli eventuali accessori e attrezzature di serie al momento del sinistro. Si considera altresì perdita totale del natante il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore di mercato dello stesso al momento del sinistro.

b) Danno parziale (limitatamente alla sola garanzia Incendio)

Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione, sommate al-

l'importo realizzabile dal relitto, non superino il valore di mercato del natante al momento del sinistro comprensivo del valore di mercato degli eventuali accessori e attrezzature di serie.

Le parti del natante, compresi gli eventuali accessori e attrezzature di serie, non riparabili e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, il valore di mercato del natante, degli accessori e delle attrezzature assicurati al momento del sinistro, fermo quanto previsto dal successivo art. 3.7 "Scoperto e franchigia". Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e a condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

3.5 – Limiti di indennizzo

L'indennizzo non può essere mai superiore alla somma assicurata o al prezzo d'acquisto come risultante dalla fattura di acquisto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al natante in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento o uso o altri pregiudizi anche fiscali.

3.6 – Regola proporzionale

Se al momento del sinistro il valore di mercato del natante assicurato risulta superiore a quello dichiarato sulla scheda di polizza, **la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra valore indicato sulla scheda di polizza e quello di mercato.**

3.7 – Scoperti e franchigie

Dal danno determinato ai sensi dell'art. 3.4 "Determinazione dell'ammontare del danno" si deducono gli eventuali scoperti e/o franchigie precisati nella scheda di polizza o nelle presenti condizioni contrattuali.

3.8 – Diritto di surrogazione

I diritti e le azioni che l'assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, alla Società fino a concorrenza degli importi pagati.

3.9 – Relitti

Qualora il natante danneggiato sia da considerarsi relitto, **la Società, ha sempre facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro.**

3.10 – Modalità di pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito nella valuta corrente, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto o rapina totale, siano trascorsi 30 giorni dall'evento.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 2742 del Codice Civile, qualora il natante sia soggetto a privilegio, pegno, ipoteca a favore di terzi.

3.11 – Procedimento per la determinazione dell'ammontare del danno – Nomina e mandato dei Periti

In caso di disaccordo tra le parti, la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato. I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- 1) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;*
- 2) procedere alla quantificazione del danno.*

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché violazione di patti contrattuali; è fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quello del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

3.12 – Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna sempre, in occasione di ciascun rinnovo annuale e **su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il valore del natante assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio.

SEZIONE 4

CONDIZIONI AGGIUNTIVE E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

(valide soltanto se espressamente richiamate nell'apposito riquadro di polizza)

4.1 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI ASSICURAZIONE

A - Natanti adibiti a scuola guida

Per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

DA - Danni a cose ed animali di terzi, anche trasportati, causati da natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

a) Danni a cose ed animali di terzi non trasportati

Per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, la Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi non trasportati.

b) Danni a cose ed animali di terzi trasportati

Per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, la Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati **esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 104,00 per ogni persona danneggiata.**

Nei casi di cui sopra, il limite del risarcimento per ogni sinistro è pari al 10% del massimale per sinistro indicato in polizza.

H - Estensione dei limiti di navigazione

L'assicurazione vale anche per il Mar Nero e per le coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

ID – Attività idrosportiva - Traino di paracadute ascensionale o di delta-plano

Per la garanzia di responsabilità civile per la circolazione, la Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compreso la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

L – Rischi non contemplati in tariffa – Rischi con carattere di particolarità od eccezionalità

Il rischio assicurato presenta carattere di particolarità o eccezionalità.

Il relativo premio non è pertanto contemplato dalla tariffa della Società in vigore e viene determinato di volta in volta in base a specifica valutazione.

4.2 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

VA – Condizione di vincolo per natanti venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento anticipato del premio in unica soluzione

Il Contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata in polizza.

La Società si obbliga per la durata del contratto, indipendente dalle risultanze ai Pubblici Registri, a:

- a) *non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;*
- b) *non pagare, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di contratto senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultima l'indennità liquidata* contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Il contratto non è soggetto a tacita proroga.

VB - Condizione di vincolo per natanti venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di vendita rateale

Il Contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata in polizza.

La Società si obbliga per la durata del contratto, indipendente dalle risultanze ai Pubblici Registri, a:

- a) *non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;*
- b) *comunicare alla vincolataria con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto;*
- c) *non pagare in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultima l'indennità liquidata* contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

La Società potrà dare regolare disdetta al presente contratto, da inoltrarsi al Contraente nei modi e nei termini convenuti e da comunicarsi contestualmente alla vincolataria con lettera raccomandata.

Resta inteso che, in base a quanto previsto dall'art. 1.4 "Durata del contratto" la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della polizza.

VC - Condizione di vincolo per natanti concessi in leasing. Pagamento anticipato del premio in unica soluzione

Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata in polizza.

Premesso che il natante assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato ai

Publici Registri a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente fino alla scadenza del vincolo, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a **non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria.**

Resta inteso che, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, del natante assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla vincolataria, nella sua qualità di proprietaria di detto natante e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il contratto non è soggetto a tacita proroga.

VD - Condizione di vincolo per natanti concessi in leasing. Pagamento del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di leasing
Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata in polizza.

Premesso che il natante assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato ai Pubblici Registri a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente fino alla scadenza del vincolo, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a:

- a) **non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;**
- b) comunicare alla vincolataria con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto.

Resta inteso che, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, del natante assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla vincolataria, nella sua qualità di proprietaria di detto natante e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

La Società potrà dare regolare disdetta al presente contratto, da inoltrarsi al Contraente nei modi e nei termini convenuti e da comunicare contestualmente alla vincolataria con lettera raccomandata.

Resta inteso che, in base a quanto previsto dall'art. 1.4 "Durata del contratto" la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della polizza.

SEZIONE 5

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEL CONDUCENTE

5.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni che seguono, assicura il pagamento delle somme stabilite, nei limiti indicati in polizza, al verificarsi di un infortunio - anche se dovuto ad imperizia, imprudenza o negligenza, oppure a stato di malore o di incoscienza - che il Conducente alla guida del natante descritto in polizza abbia a subire per incidente di navigazione mentre si trova a bordo del natante stesso, dal momento in cui vi sale a quello in cui ne discende.

Sono considerati infortuni, sempreché causati da incidenti di navigazione, anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento o il congelamento;
- d) i colpi di sole o di calore;
- e) la folgorazione;
- f) le lesioni determinate da sforzi, **con esclusione degli infarti, delle ernie addominali non traumatiche e delle rotture sottocutanee dei tendini.**

Sono altresì compresi gli infortuni conseguenti a imbarco e sbarco, ma solo se dette operazioni vengano effettuate in luogo adeguato e attrezzato con banchine, pontili e moli.

5.2 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) *dalla guida di qualsiasi natante a motore se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro sei mesi dal momento del sinistro;*
- b) *dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti;*
- c) *da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;*
- d) *da guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, o eruzioni vulcaniche, maremoti, trombe marine, uragani;*
- e) *da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);*
- f) *da delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;*
- g) *da abuso di psicofarmaci, di alcolici, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;*
- h) *da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;*
- i) *dalle conseguenze dirette e indirette derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici.*

5.3 – Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Società corrisponderà la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponderà agli eredi dell'Assicurato in parti uguali la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiederà il rimborso in caso contrario.

5.4 Morte presunta

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società corrisponderà la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali; il pagamento della predetta somma avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza della dichiarazione di morte presunta (art. 60, comma 3, e art. 62 del Codice Civile). In caso di affondamento o naufragio, il pagamento avverrà decorsi sei mesi dalla data del sinistro, qualora sia stata accertata dalla competente autorità la presenza a bordo dell'Assicurato e quest'ultimo sia stato dato per disperso a seguito del sinistro stesso (art. 211 e 838 del Codice della Navigazione).

Resta inteso che, se dopo il pagamento dell'indennizzo risulterà che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

5.5 Raddoppio indennizzo morte in presenza di figli minori

Qualora, a seguito di unico sinistro indennizzabile a termini di polizza, si verifichi la contemporanea morte dell'Assicurato e del rispettivo coniuge, la parte di somma assicurata per la garanzia morte destinata ai figli minori verrà raddoppiata. ***La somma assicurata relativa al raddoppio non potrà comunque superare l'importo di Euro 100.000,00 che verrà diviso in parti uguali in presenza di più figli minori.***

5.6 Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell'infortunio. Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde l'intera somma assicurata.

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, la Società corrisponde l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori e ai criteri sotto elencati:

ARTI O ORGANI	Percentuale in caso di perdita totale, anatomica o funzionale
Un arto superiore	70
Una mano o un avambraccio	60
Un pollice	18
Un indice	14
Un medio	8
Un anulare	8
Un mignolo	12
La falange ungueale del pollice	9
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
Un piede	40
Ambedue i piedi	100
Un alluce	5
Un altro dito del piede	3
La falange ungueale dell'alluce	2,5
Una falange di altro dito del piede	1
Un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60
Un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50
Un occhio	25
Ambedue gli occhi	100
Un rene	20
La milza	10
Sordità completa di un orecchio	10
Sordità completa di ambedue gli orecchi	40
Perdita totale della voce	30
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo	2

Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La somma assicurata viene corrisposta per intero nel caso in cui l'invalidità permanente

riconosciuta sia di grado pari o superiore al 60%. Per invalidità permanente di grado inferiore al 30% della totale, l'indennizzo viene liquidato in base a quanto stabilito dal successivo art. 5.7 "Franchigia assoluta per invalidità permanente".

5.7 – Franchigia assoluta per invalidità permanente

A parziale deroga dell'art. 5.6 "Invalidità permanente", ***non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa è di grado pari o inferiore al 3%; se, invece, l'invalidità permanente risulta superiore, l'indennizzo viene liquidato soltanto per la parte eccedente.***

Detta franchigia non viene applicata qualora l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 30%.

5.8 - Riduzione somma assicurata per invalidità permanente

Qualora al momento dell'infortunio l'età dell'Assicurato risulti superiore a 75 anni, la somma assicurata per invalidità permanente è ridotta del 50%.

5.9 - Anticipo sulla liquidazione per invalidità permanente

L'Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della denuncia del sinistro, può richiedere alla Società il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo. Il pagamento sarà effettuato dalla Società entro 60 giorni dalla richiesta dell'acconto, salvo il diritto della Società alla restituzione dell'acconto stesso qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'Assicurato o altri fatti che escludono la copertura assicurativa. ***L'anticipo sulla liquidazione non verrà concesso se:***

- a) ***la percentuale di invalidità stimata dalla Società, in base alla documentazione acquisita, sia inferiore al 15%;***
- b) ***siano emerse contestazioni sull'operatività della garanzia.***

5.10 - Rimborso spese di cura

La Società rimborsa, sino alla concorrenza della somma indicata in polizza a tale titolo, per ogni sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute dall'Assicurato, rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza per:

- a) gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento;
- b) i diritti di sala operatoria e il materiale di intervento;
- c) le rette di degenza in istituto di cura (***escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera***);
- d) il trasporto in ambulanza all'istituto di cura o all'ambulatorio;
- e) gli esami e gli accertamenti diagnostici durante il ricovero e/o l'intervento chirurgico;
- f) le terapie fisiche, i medicinali, le cure termali (***escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera***), ***entro il limite del 30%*** della somma assicurata per le spese di cura;
- g) l'acquisto e il noleggio di apparecchi protesici e terapeutici, se l'infortunio abbia comportato perdite anatomiche o funzionali, ***entro il limite del 30%*** della somma assicurata per le spese di cura. Le spese di noleggio vengono rimborsate se effettuate entro un anno dall'infortunio.

Il rimborso viene effettuato dalla Società a cure terminate su presentazione da parte dell'Assicurato dei documenti giustificativi. Se l'Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria sociale o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell'Assicurato stesso.

5.11 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

5.12 – Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorenne, le percentuali di cui alla tabella riportata all'art. 5.6 "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

5.13 Cumulo di indennizzi

L'indennizzo per rimborso spese è cumulabile con l'indennizzo per morte e per invalidità permanente.

5.14 – Controversie

In caso di:

- divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei Criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 5.12;
- controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro;

le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere se e in quale misura siano applicabili le condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

5.15 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell'infortunio, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, solo nella misura in cui questa azione possa ridurre i relativi risarcimenti.

SEZIONE 6 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

6.1 – Modalità e obblighi per la denuncia dei sinistri.

I sinistri, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, devono essere denunciati alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza (art. 1913 Codice Civile).

Nella denuncia devono essere indicati il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile.

La denuncia di sinistro può essere presentata:

a mezzo fax al numero verde:	800 60 61 61
a mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. - Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma
a mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC) , a:	sinistri@pec.hdia.it
rivolgendosi alla propria agenzia	
Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero:	800 23 31 20
oppure alla propria agenzia	

6.1.1 – Responsabilità Civile della circolazione

La denuncia di sinistro è obbligatoria e deve essere sempre effettuata sia in caso di ragione che nel caso responsabilità. La denuncia di sinistro deve essere accompagnata da una richiesta di risarcimento.

La richiesta di risarcimento deve essere completata con i dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del natante al momento del sinistro, nonché, se noti, di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del natante terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni).

Inoltre devono essere indicate le eventuali Autorità intervenute.

In caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non venga inviata la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivaleersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

6.1.2 – Rischi Diversi

Nel caso di sinistro che interessi le garanzie per i danni al natante, l'Assicurato deve, nella richiesta di indennizzo, indicare la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, nonché l'entità del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.

Le notizie e i documenti relativi al sinistro devono essere trasmessi alla Società nel più breve tempo possibile.

l'Assicurato, in ogni caso deve:

- indicare ove sia ubicato il natante e come poterlo raggiungere;
- indicare l'eventuale intervento dell'Autorità.
- qualora l'evento abbia valenza penale, (ad esempio furto o rapina, incendio doloso), presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornirne copia autentica alla Società; qualora l'evento sia avvenuto all'estero la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che a quella Italiana;
- precisare gli eventuali danni subiti da altri natanti, le cose danneggiate e le generalità dei loro proprietari.

In caso di **furto o rapina totali** l'Assicurato deve inoltre:


- fornire la documentazione relativa alla proprietà del natante;
- fornire, se non asportate con il natante, tutte le copie delle chiavi;
- informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del natante rubato o di parti di esso, inviando il verbale di ritrovamento.


Qualora la Società venisse a conoscenza che il Contraente o l'Assicurato era venuto a conoscenza del ritrovamento del natante prima della liquidazione del danno la stessa avrà azione di regresso per tutte le somme pagate. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza.


6.1.3 – Infortuni del Conducente

In caso di sinistro che interessi la garanzia Infortuni del conducente, il Contraente o l'Assicurato o gli aventi diritto devono indicare la data, il luogo, l'ora la causa e le modalità del fatto, nonché l'entità del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni. Inoltre la denuncia deve essere corredata del certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.









HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I)
Telefono +39 06 421 031 - Telefax +39 06 4210 3500 Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F. e P.IVA
04349061004 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 7122/92 - Iscrizione R.E.A. di Roma
n. 757172/92 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93)
e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - Società con unico azionista
Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

HDI Assicurazioni Spa
(Gruppo Talanx)

via Abruzzi, 10 - 00187 Roma

tel. +39 06 421 031

fax +39 06 4210 3500

hdi.assicurazioni@hdi.it

www.hdiassicurazioni.it

Mod. A 3004 - Ed. 06/2012 - (4000) - 06/2012 - Palombi & Lanci

HDI
Assicurazioni